
REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI VIVERONE

**MONETIZZAZIONE DELLA AREE
PER STANDARD URBANISTICI**

REGOLAMENTO

. 2019

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C.C. N° 3 IN DATA 25.03.2019

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento introduce la possibilità di monetizzazione delle aree da reperire a parcheggio, come definite dalla legge regionale n.56/77 e s.m.i., disciplinando le modalità di reperimento delle aree per standards urbanistici mediante monetizzazione in alternativa alla cessione diretta al Comune o all'asservimento ad uso pubblico.

Art. 2 - AMMISSIBILITÀ DELLA MONETIZZAZIONE

La monetizzazione delle aree da reperire a parcheggio viene quindi prevista, e dovrà essere proposta dal richiedente il titolo edilizio che dovrà provvedere a motivare le ragioni che impediscono la cessione di aree da destinarsi a parcheggio. Su tale proposta dovrà esprimersi, sentito il parere del responsabile dell'ufficio tecnico, la Giunta Comunale, che potrà accettare o respingere, con motivazioni scritte, l'istanza suddetta. La richiesta di monetizzazione dovrà comunque rispettare i criteri di adeguamento commerciale e le prescrizioni specifiche di ogni singola zona urbanistica.

Art. 3 - DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MONETIZZAZIONE

Per quanto attiene la determinazione dei valori di monetizzazione essi vengono stabiliti sia in forma di "valori base", da utilizzare nei casi di intervento edilizio diretto, sia attraverso l'indicazione di "valori maggiorati" da utilizzare per gli interventi soggetti a Strumento Urbanistico Esecutivo.

3.1 - Valori base

Il prezzo unitario a metro quadro da corrispondere per la monetizzazione delle aree per standards è determinato con riferimento ai valori utilizzati per la tassazione degli immobili, ridefiniti in funzione della classificazione delle seguenti attività da insediare¹:

€/m² 20,00² (diconsi euro venti/00 a metro quadrato)

¹ Per la classificazione delle attività si fa riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente al momento della monetizzazione.

² Detto valore è aggiornato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione in relazione alle variazioni dei valori di riferimento.

3.2 – Interventi soggetti a S.U.E. - Valori maggiorati

I valori di monetizzazione devono essere determinati volta per volta, con atto tecnico, e previo disposizioni della Giunta Comunale, tenendo conto del vantaggio economico conseguito dal richiedente per effetto della mancata cessione (che è poi la differenza tra il valore del comparto o dell'area senza la presenza fisica di aree pubbliche e con la presenza delle aree cedute a titolo gratuito). Tali valori avranno come base quelli stabiliti al precedente paragrafo 3.1 del capitolo 3 e potranno essere oggetto di una maggiorazione compresa tra il 10% e il 40% di quelli base, in relazione al grado di incidenza della monetizzazione rispetto alla cessione gratuita.

Art. 4 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI

I proventi incassati dal Comune per la monetizzazione delle aree per standards verranno prioritariamente destinati all'acquisizione delle aree all'uopo necessarie; sarà comunque possibile utilizzarli anche per la realizzazione di attrezzature e servizi pubblici.

Art. 5 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE

In caso di monetizzazione, il 100% della somma determinata in base al precedente articolo 3 dovrà essere versata all'atto del rilascio del Permesso di Costruire o equipollente provvedimento.